



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 14/A/2026

Nel giudizio d'appello iscritto al n. 7034/R del Registro di Segreteria,

proposto da

- la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana

APPELLANTE

contro

omissis, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla

comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2025 dagli avvocati

Francesco Zaccone e Francesco Mollica, elettivamente domiciliata

presso il domicilio digitale: zaccone0957@cert.avvmatera.it;

per la riforma

della sentenza n. 262/2025 della Sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana della Corte dei conti, decisa nelle camere di consiglio del 14 maggio 2025 e del 30 luglio 2025 e depositata il 27 agosto 2025, non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 05.03.2026, per l'appellante Pubblico Ministero, V.P.G. dott.ssa Maria Licastro e per l'appellata l'avvocato Giancarlo Pellegrino, in sostituzione degli avvocati Francesco Zaccone e Francesco Mollica, giusta delega in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza la sezione territoriale ha respinto la domanda di condanna della dott.ssa *omissis* per un danno da disservizio subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, quantificato in euro 73.310,58, che nella prospettazione attorea era stato provocato da provvedimenti dalla stessa adottati nell'esercizio delle proprie funzioni di Dirigente pro tempore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale di *omissis*.

In particolare, il danno da disservizio contestato sarebbe consistito nell'aver sottratto figure altamente specializzate, quali le D.S.G.A. *omissis* e *omissis*, agli istituti scolastici presso cui prestavano servizio o ai quali erano destinate, creando in tal modo un vuoto d'organico presso i medesimi istituti, in violazione delle disposizioni normative e contrattuali, rendendo indispensabile la loro sostituzione nelle strutture di prima assegnazione.

Tali decisioni avrebbero causato una spesa ingiustificata, costituita dall'esborso sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la

retribuzione percepita a titolo di indennità di direzione dalle D.S.G.A.

omissis (euro 8.898,09) e *omissis* (euro 2.764,20), pari a complessivi

euro 11.662,29, e quello per il trattamento fondamentale corrisposto ai

D.S.G.A. che avevano coperto le sedi degli istituti scolastici resi vacanti

in ragione del distacco delle suddette presso l'Ambito Territoriale di

omissis, pari ad euro 61.648,29, per un danno complessivo quindi pari

ad euro 73.310,58.

1.2.- Il Collegio di primo grado, premesso che l'esito della causa, dal

punto di vista oggettivo, sarebbe dipeso non soltanto dalla eventuale

irregolarità/illegittimità delle procedure e degli atti, ma soprattutto

dall'accertamento di un pregiudizio concreto, causalmente dipendente

dalle condotte contestate, richiamata la normativa di riferimento, ha

escluso la sussistenza di un pregiudizio concreto, causalmente

dipendente dalle condotte ascritte alla convenuta.

1.2.1.- Quanto alla posta di danno conseguente al ritenuto illecito

trasferimento della dottoressa *omissis*, il Collegio ha ritenuto che

l'ampiezza e la trasversalità dei compiti attribuiti ai D.S.G.A. e la

complessità dell'obiettivo perseguito dal progetto "*omissis*"

rendessero plausibile e non irragionevole la necessità di avvalersi a tal

fine di competenze gestionali e giuridiche oltre che psicopedagogiche.

Inoltre, si è ritenuto che il progetto sia stato almeno in parte attuato, in

base ai seguenti elementi di prova documentale: la "Breve Relazione

delle azioni e delle attività A.S. 22/23 - A.S. 23/24 - Progetto "*omissis*"

della referente del progetto; le comunicazioni in atti del Direttore

dell'U.S.R. Sicilia del 2023, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e

del Santo Padre.

In tale contesto, anche l'inserimento della *omissis* nell'U.O. 1 "Uffici alle dirette dipendenze del Dirigente: a. Segreteria particolare del Dirigente; b. Segreteria del personale", è stato ritenuto dal giudice di primo grado coerente con il compito di supporto al progetto "*omissis*"; analoga valutazione è stata compiuta per la proroga dell'incarico.

Quanto al distacco della *omissis* presso gli Uffici dell'Ambito Territoriale, il primo giudice non lo ha ritenuto foriero di danno erariale in quanto, non soltanto non ha comportato un demansionamento, ma si è tradotto in utile apporto al superamento di obiettive criticità che affliggevano il settore del contenzioso.

Sul punto il Collegio di primo grado ha concluso ritenendo che "...
entrambe le D.S.G.A. risultano aver proficuamente reso in favore dell'amministrazione scolastica mansioni compatibili con il loro inquadramento, così che l'erogazione del compenso in favore dei sostituti, individuati mediante fisiologici meccanismi di scorrimento della graduatoria, non può essere considerata un indebito aggravio di costi.

In definitiva, non si ravvisa un disservizio né a danno dell'Ambito Territoriale di omissis, né degli istituti scolastici interessati dalla sostituzione né dell'amministrazione scolastica nel suo complesso".

1.2.2.- Quanto alla posta di danno concernente l'indennità di direzione corrisposta alle dottoresse *omissis* e *omissis*, il Collegio ha ritenuto che non "*integra un danno da disservizio a carico della dirigente, cui non è addebitabile l'elaborazione degli stipendi dei dipendenti e il calcolo*

delle voci accessorie, trattandosi di attività spettanti agli uffici preposti al trattamento economico.

La questione, quindi, non afferisce tanto al piano della responsabilità della convenuta, quanto a quello della ripetibilità di emolumenti non dovuti (previo accertamento della loro indebita corresponsione); in riferimento alla dott.ssa omissis, peraltro, il recupero risulta già avviato a seguito della sua rinuncia all'indennità precedentemente percepita".

A tale stregua ha respinto la domanda di condanna proposta in primo grado

Il Collegio ha comunque ritenuto di dover precisare come dagli atti di causa non si evincesse che la convenuta si fosse rappresentata l'eventualità di arrecare un nocumento all'amministrazione e che, ciononostante, avesse posto in essere condotte idonee a cagionarlo, non risultando dimostrato un suo atteggiamento doloso, tanto meno nella rigorosa accezione risultate dall'art. 1 l.n. 20 del 1994 e s.m.i. così come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020.

2.- Con appello notificato in data 10.10.2025 e depositato in pari data, la Procura per la Regione Siciliana ha chiesto la riforma dell'impugnata articolando i seguenti motivi di gravame.

2.1.- Col primo motivo ha contestato l'omessa pronuncia sulla condotta, l'incompleta valutazione del materiale probatorio e quindi la motivazione insufficiente.

Secondo l'appellante, il giudice di primo grado è pervenuto al giudizio assolutorio, tralasciando qualsiasi pronuncia espressa sull'esistenza di violazioni di legge nell'operato della dirigente, odierna appellata, tanto

più se si considera che la disciplina emergente dalle previsioni contrattuali regola proprio il presupposto e le condizioni per un più funzionale servizio all'interno dell'area provinciale oltre che per il legittimo ricorso agli istituti di mobilità del personale scolastico e ATA. Il Collegio di primo grado ha inoltre omesso di valutare le numerose circostanze emerse e documentate in sede istruttoria, necessarie a collocare in un più ampio contesto fattuale la specifica condotta illecita, mancando di analizzare circostanze fattuali determinanti ai fini del decidere.

Sul punto l'appellante lamenta la mancata valutazione degli elementi di prova testimoniale concernenti le dottoresse *omissis*, *omissis*, *omissis*, i sig.ri *omissis* e *omissis* e tali *omissis* e *omissis* che, a conoscenza diretta dei fatti, avevano, invece, apportato elementi rilevanti ai fini del decidere.

L'errore di giudizio in cui è incorsa la sentenza, quindi, è quello di avere omesso del tutto una valutazione sulla legittimità della condotta, in quanto, comunque, si è ritenuto non sussistente il danno conseguenza.

Nessuna valutazione è stata spesa sul presupposto, richiesto dalla contrattazione collettiva (artt. 11, 12 e 13 del CCNI 8 luglio 2020) per l'utilizzo dei DSGA., di soprannumerarietà di personale presente nelle scuole, finalizzato a garantire il miglior impiego di detto personale nella provincia di riferimento e non in altra.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 infine sono dettate regole più specifiche per il profilo di DSGA, sempre sul presupposto della soprannumerarietà e secondo le finalità di cui all'art 12 c. 2 appena

richiamato: "Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1 al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario, secondo le finalità individuate all'art. 12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità nel quale comprendere una o più delle disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze e finalità delineate nel comma 2 dell'art.12, anche con particolare riferimento alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete» comunicati agli uffici scolastici territoriali di competenza. È fatta salva l'utilizzazione a domanda nella sede di precedente titolarità del DSGA soprannumerario per effetto dell'applicazione dell'art. 4 comma 70 della Legge n. 183/2011 in luogo dell'incarico aggiuntivo. In subordine, tali posti sono disponibili per l'utilizzazione di eventuale ulteriore personale in esubero. È possibile l'utilizzazione del personale in esubero per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.

2. Sull'insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e

amministrativi trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) in quanto soprannumerari.”.

Anche in tal caso appare chiaro come, sul presupposto che esista personale in soprannumero nelle scuole, lo stesso può essere utilizzato per finalità “scolastiche” presso altri istituti scolastici.

Tra le finalità appare anche quella di realizzare progetti ed iniziative di interesse territoriale ma ci si riferisce chiaramente sempre alle scuole presenti nell'area territoriale di ciascun ambito provinciale. Così, secondo l'appellante, anche la circostanza, eccepita ex adverso, che le DSGA erano state utilizzate per far fronte alle esigenze del progetto “*omissis*” è priva di rilievo nella fattispecie di responsabilità per cui è causa, in quanto le disposizioni contrattuali richiamate legittimano le mobilità all'interno degli istituti scolastici di un medesimo ambito provinciale e pur sempre sul presupposto della soprannumerarietà del personale.

Inoltre, osserva l'appellante, il progetto “*omissis*” non era mai stato avviato e che era invero tutto da costruire, mediante il ricorso ad un tavolo interistituzionale. (vedi dichiarazioni dott.ssa *omissis* pag. 201 della relazione istruttoria).

Infine, precisa il Procuratore regionale, anche in forza della contrattazione regionale, richiamata dall'art. 12 lett. e) del CCNI, viene comunque confermato il presupposto della soprannumerarietà e viene chiaramente individuata la finalità ed i criteri per l'utilizzazione del personale DSGA. Peraltro, non risulta che l'appellata nei suoi provvedimenti abbia applicato l'art. 11 sopra richiamato, secondo il

quale il DSGA può essere utilizzato altrove anche sul presupposto della sua dichiarata inidoneità a svolgere le funzioni proprie del suo profilo.

L'inesistenza del presupposto della soprannumerarietà di personale o di ulteriore personale eventualmente in esubero nel profilo professionale di riferimento, ribadisce l'appellante, è comprovato dal fatto che, a seguito del distacco presso l'A.T. di *omissis* delle due DSGA, si è reso necessario sostituire sia la *omissis* che la *omissis* presso gli istituti scolastici di provenienza in quanto le loro sedi erano rimaste chiaramente vacanti.

Quanto alla idoneità del progetto "*omissis*", a giustificare direttamente (per la *omissis*) e indirettamente (per la *omissis*) le operazioni di mobilità realizzate dall'appellata, come si evince sin dal primo avviso del 5.11.2021 (avente il prot. n. 0032096), era volto all'individuazione di una unità di personale docente, esperta in psicopedagogia, per l'a.s. 2021/2022.

Detto avviso circoscriveva la partecipazione al personale docente in possesso di uno specifico know how che non necessariamente corrisponde alle qualifiche e mansioni di un D.S.G.A.

L'appellata – secondo la Procura appellante - ha modificato l'avviso pubblico per l'anno scolastico successivo, 2022/2023, prevedendo l'invio di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di n. 3 profili di amministrativi da destinare al progetto "*omissis*", col fine precipuo – secondo l'appellante - di farvi partecipare la D.S.G.A. *omissis*.

L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha ritenuto che, in ragione della complessità dell'obiettivo perseguito dal progetto "*omissis*", unitamente alla trasversalità ed ampiezza dei compiti attribuiti ai D.S.G.A., fosse plausibile e non irragionevole la necessità di avvalersi di competenze gestionali e giuridiche oltre che psicopedagogiche.

Tale ricostruzione – secondo l'appellante del tutto apodittica - non tiene, però, conto del fatto che la DSGA *omissis*, è stata assegnata a degli uffici di amministrazione ordinaria, ovvero prima all'U.O.1. ("Segreteria particolare del Dirigente e Ufficio Supporto all'Autonomia, Ricerca e Programmazione, Servizi per gli Studenti"), e dopo la proroga è stata assegnata anche all'U.O.2. ("a) Segreteria del Personale, b) Ufficio Affari generali, Funzioni Vicarie e di ausilio al Dirigente, c) Relazioni sindacali e permessi sindacali"), occupandosi, in realtà, di attività di natura amministrativo-contabili del tutto differenti e distinte rispetto a quelle propriamente riconducibili al progetto la *omissis*.

In tale contesto, l'appellante sottolinea che la mole di adempimenti ordinari di queste U. O., alle quali ha atteso la *omissis*, di fatto hanno circoscritto o del tutto annullato il tempo da dedicare al progetto specialistico, per il quale la stessa era stata individuata; dall'altro preme rimarcare che, comunque, non vi è nessun tipo di attinenza tra le attività svolte presso le Unità Operative dell'A.T. di *omissis* e le attività e finalità perseguite dal progetto "*omissis*", queste ultime di natura squisitamente psicopedagogiche.

L'appellante inoltre ribadisce che il progetto non è mai stato attuato.

L'inesistenza del progetto socioeducativo risulterebbe dalle dichiarazioni della DSGA *omissis* e *omissis* (v. relazione del dott. *omissis*, DOC. 8 dell'atto di citazione), elementi probatori non valutati dal giudice, che invece ha ritenuto prova dello svolgimento del progetto il fatto che il D.G. dell'U.R.S. avesse ringraziato l'Ambito Territoriale, che il Presidente del Consiglio dei Ministri avesse espresso compiacimento per l'iniziativa, che il Ministro dell'Istruzione si fosse rammaricato per la propria assenza e che il Santo Padre avesse elogiato l'iniziativa.

L'appellante osserva che "Nessuna di queste manifestazioni "sentimentali", tuttavia, è capace di comprovare la reale attività espletata dal personale asseritamente impegnato nel progetto *omissis*, che, per l'appunto, è rimasta solo promessa".

Nemmeno può darsi peso, secondo l'appellante, a un documento generico come la "Breve relazione delle azioni e delle attività a.s. 2022/2023 a.s. 2023/2024", prodotta ex adverso, in quanto documento prodotto unilateralmente dai soggetti preposti al progetto stesso, i quali non hanno alcun interesse ad esporre dati oggettivi.

Al di là della breve Relazione, osserva l'appellante, non risultano prodotti né con le deduzioni scritte né con la comparsa di costituzione e risposta altri allegati che testimonino le ulteriori reali attività indicate nella sopra citata relazione, né le convocazioni de tavolo istituzionale, nonché l'apporto concretamente reso dalla *omissis* a tale progetto.

Dunque, non risulta in alcun modo che né la Sig.ra *omissis*, né

tantomeno la Dott.ssa *omissis*, abbiano espletato una qualche forma di attività in favore del progetto neppure ad esso mediatamente connessa.

Anche in merito alla posizione della dott.ssa *omissis* l'appellante lamenta come, nella sentenza, non venga valutata correttamente la mobilità della stessa, che non poteva di certo essere utilizzata in difetto del requisito di soprannumerarietà ed invece è stata distaccata presso l'A.T. di *omissis*, nell'Area 11 (Ufficio legale e contenzioso – recupero crediti – segreteria di conciliazione).

Osserva l'appellante che le carenze di organico all'interno degli uffici pubblici non dovrebbero rendere ammissibile una qualsiasi condotta gestionale, legittimando il soddisfacimento del fabbisogno di personale autorizzando lo spreco alle regole di razionale programmazione ed ai principi di economicità efficacia ed efficienza.

La grave scopertura di organico negli uffici assegnati alla gestione dell'appellata non è idonea a superare le contestazioni di responsabilità. Infatti, nessuno dei due decreti di utilizzazione (e neanche in quello di proroga dell'utilizzazione della *omissis*) reca, in parte motiva, la scopertura di organico come ragione del provvedere.

Ad ogni modo anche la sussistenza di un reale deficit di organico non poteva mai porsi come ragione legittimante una utilizzazione realizzata in violazione dei presupposti previsti dalle previsioni contrattuali.

Anche l'eccezione circa l'esistenza di un buco di organico all'interno dell'A.T. di *omissis* non coglie nel segno, secondo l'appellante, atteso che l'appellata non ha mai operato, e neanche tentato, la revoca del

comando consentito nonostante tale carenza d'organico a due dipendenti, mediante la quale avrebbe potuto colmare gli eccipienti deficit di organico, provvedendo così a regolarizzare ed ottimizzare il flusso di lavoro degli uffici dell'A.T. di *omissis*, alla cui direzione era preposta.

Anche in relazione al distacco della dott.ssa *omissis*, del resto, l'appellante lamenta la mancata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice.

Infatti, dalle audizioni del personale dell'A.T. di *omissis*, espletate dal Direttore dell'U.S.R. Sicilia, è emerso che l'assegnazione della dott.ssa *omissis* sarebbe avvenuta solo per evitare l'impugnazione da parte della stessa del provvedimento di distacco della Sig.ra *omissis*, in quanto più titolata rispetto a quest'ultima. Dal verbale di audizione della dott.ssa *omissis* (pag. 206) si legge: "Preciso che quando ho fatto parte della Commissione per la selezione della *omissis* per il progetto "*omissis*" ho consultato la produzione delle candidature della *omissis* e della *omissis* ed ho notato che la prima era diplomata e la seconda laureata quindi avrei dovuto valutare come profilo più idoneo quello della *omissis* , contrariamente alle indicazioni datami dalla Dott.ssa *omissis*, solo che alla fine non ho ritenuto la *omissis* idonea per la sua lettera di candidatura per il progetto. La Dirigente temeva che il verbale potesse essere oggetto di impugnazione della DSGA *omissis* in quanto più titolata. Al fine di evitare contenzioso veniva dunque distaccata presso l'AT di *omissis* al di fuori di qualsiasi procedura comparativa la stessa DSGA *omissis* che veniva assegnata all'ufficio contenzioso...".

Neppure l'assegnazione della Dott.ssa *omissis* presso l'ufficio avvocatura dell'Ambito Territoriale di *omissis* trovava alcuna attinenza con i propositi che intendeva perseguire il progetto "*omissis*" in quanto non ha comportato lo svolgimento di attività qualificate ma di mera collaborazione ed ausilio al funzionario responsabile, dott.ssa *omissis*. L'attività espletata dalla *omissis*, infatti, è consistita – come risulta dalla Relazione *omissis* (Doc. 26, All.to 23) - infatti nello svolgimento di attività di archivio, di estrapolazione di tutti i fascicoli per anno e di ricerca e comunicazione dati alla dott.ssa *omissis*, adempimenti che appaiono manifestamente inadeguati alle funzioni di un DSGA.

Anche in merito al distacco della *omissis* l'appellante sottolinea che neanche le – indimostrate - esigenze di efficienza di una singola unità operativa possono giustificare azioni illegittime, nonché ultronei esborsi erariali in spregio al canone di economicità dell'azione amministrativa.

2.2.- Col secondo motivo d'appello è stata contestata l'insufficiente motivazione sulla inesistenza del danno da disservizio.

L'appellante rileva che il danno in esame è stato causato dall'assegnazione temporanea delle D.S.G.A. *omissis* e *omissis*, presso l'A.T. di *omissis*, nonostante le stesse risultassero immesse in ruolo presso gli istituti scolastici di rispettiva titolarità "*omissis*" di *omissis* e "*omissis*" di *omissis*.

Il danno da disservizio, così cagionato dalla dott.ssa *omissis*, si è radicato nella dispersione di energie umane, con conseguente perdita

di valore dei fattori economici e produttivi della P.A., che hanno comportato un aggravio di costi per il Ministero dell'Istruzione e del Merito in conseguenza delle somme corrisposte alle D.S.G.A. illegittimamente assegnate presso l'Ambito Territoriale di *omissis*, ed ai D.S.G.A. chiamati a sostituire necessariamente i primi presso gli istituti scolastici di titolarità.

Il disservizio si è determinato proprio nell'aver sottratto a due scuole una figura professionale prevista ad hoc - qual è il D.S.G.A., tenuta ad attendere a mansioni specialistiche, per le quali è necessaria un'apposita formazione, peculiari competenze e per il cui reclutamento si provvede con procedure concorsuali ad hoc – per collocarle successivamente presso gli uffici dell'Ambito Territoriale al fine di occuparsi di attività amministrative ordinarie, espletabili da qualsivoglia dipendente pubblico.

Nello specifico, ciò è avvenuto in assenza delle condizioni di soprannumero previste, dunque sulla falsa applicazione dell'art. 13 del C.C.N.L. comparto scuola dell'8 luglio 2020, perdipiù senza che concretamente nessuna delle due funzionarie utilizzate si occupasse poi di attività specialistiche e legate a nessuna sorta di progetto scolastico e socioeducativo, come dalla ella stessa dichiarato in sede di audizione.

2.3.- Col terzo motivo d'appello è stata lamentata l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo, nonché l'omessa valutazione delle prove.

Sul punto la Procura appellante conferma la chiara volontà della

dirigente *omissis*, di dar corso ai provvedimenti di distacco delle D.S.G.A. *omissis* e *omissis* presso l'Ambito Territoriale di *omissis*, nonostante fosse conscia dell'illegittimità dei provvedimenti dalla stessa adottati, stante il fatto che non si registravano ipotesi di personale D.S.G.A. soprannumerario negli istituti di rispettiva assegnazione, requisito indispensabile previsto dall'art. 13 del C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8 luglio 2020.

Dalla documentazione istruttoria inoltre è emersa pure la piena rappresentazione sulla dannosità conseguente alla propria condotta desumibile dalle dichiarazioni rilasciate dai diversi dipendenti sentiti in audizione in sede istruttoria, in particolare dalla *omissis*, dalla *omissis*, dalla *omissis*,

Pertanto, nella segnalazione del 24/03/24 al D.G. dell'U.R.S., la dott.ssa *omissis* fa emergere pure il grado di rappresentazione in capo alla dirigente *omissis* delle conseguenze dannose della propria condotta e della volontà di procedere nonostante tutto.

Anche il rilievo disciplinare della condotta della *omissis* è stato trascurato ai fini del decidere.

In tale contesto, mediante l'atto di citazione si era tentato di mettere in rilievo la condotta defatigatoria e di opposizione mostrata dalla convenuta nei confronti sia delle intimazioni ricevute del Direttore Generale finalizzate alla revoca delle nomine illegittime, sia nei confronti delle richieste istruttorie ricevute. Tale parte degli accadimenti, del resto, avvalorava la sussistenza dell'elemento soggettivo della odierna fattispecie di danno. Le circostanze relative

alla condotta successiva alla commissione dell'illecito, del resto, offrivano spunti in ordine all'adesione psicologica, in quanto rilevava la volontà di resistere o quantomeno rallentare gli accertamenti amministrativi interni.

In data 25/01/2024, il Direttore Generale dell'URS, intimava, mediante diffida prot. 0003545 (pag. 18 della denuncia di danno erariale), alla dott.ssa *omissis* di revocare il provvedimento di nomina della *omissis* (la nomina della *omissis* era invece già cessata). La nota esponeva chiaramente i motivi dell'illegittima gestione operata dalla dirigente, segnalando il "conseguente aggravio di spesa non consentito dalla normativa in materia".

La dirigente, tuttavia, mostrava pervicace ed immotivata resistenza all'intimazione del superiore gerarchico, esprimendo la sua netta volontà di non dare seguito all'ordine impartito, ponendo così in essere un ulteriore illecito.

Richiamata la disciplina in materia di rimostranza di fronte un ordine illegittimo, l'appellante Procura ha sottolineato che il riferimento alla soggettiva percezione da parte del destinatario dell'ordine non elide la necessità di una illegittimità "palese", ma è finalizzata a fare sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla legalità dell'agire della PA in cui prestano servizio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 54, secondo comma, Cost., in base al quale: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore".

Richiamato, inoltre, l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici (di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), l'appellante osserva che la 'rimostranza' deve costituire un'obiezione ragionevole che si basi su una reale illegittimità dell'ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell'ordine medesimo, ma nel suo ruolo di "sentinella" e di collaboratore ad assicurare la legalità dell'Amministrazione, che gli deriva dall'art. 54, secondo comma, Cost. e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali e soggettive.

A fronte della condotta volontariamente ed immotivatamente oppositiva manifestata dalla dott.ssa *omissis* il Direttore Generale esprimeva i propri poteri sostitutivi mediante la revoca del decreto prot. 7644 del 06/06/2023 di utilizzazione del DSGA *omissis*, restituendo quindi la lavoratrice alla sede di titolarità dal 13/02/2024 (pag. 20 della denuncia di danno erariale).

Il D.G., quindi, segnalava la dott.ssa *omissis* all'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Ministero dell'Istruzione al fine di evidenziare i profili di rilievo disciplinare della condotta tenuta dalla stessa (nota prot. n. 0004480 del 02.02.2024) (pag. 27 della denuncia di danno erariale).

La dirigente *omissis*, inoltre, durante gli accertamenti relativi allo stesso procedimento I00509/2024 di questa Procura, assumeva un atteggiamento non collaborativo, tale da richiedere l'intervento dei Carabinieri, come segnalato dal D.G. stesso, delegato da questo Ufficio ad esperire alcuni incombenzi istruttori.

La grave inosservanza delle direttive impartite, nonché l'atteggiamento di scarsa collaborazione mostrato, ha comportato l'apertura del

procedimento per responsabilità disciplinare a carico della dott.ssa *omissis* esitato, mediante provvedimento dell'UPD ministeriale con l'irrogazione della sanzione con la comminazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. In particolare, l'U.P.D. ha ritenuto sussistenti le censure mosse dal D.G. dell'U.S.R. Sicilia alla dott.ssa *omissis* sull'utilizzazione delle due D.S.G.A. presso l'A.T. di *omissis*, distogliendole dagli istituti scolastici di assegnazione, e per non aver osservato le direttive impartite, contravvenendole manifestamente.

La dott.ssa *omissis* ha dunque agito nonostante le molteplici perplessità sollevate più volte dai propri collaboratori in merito ai provvedimenti di assegnazione provvisoria e si è rifiutata, poi, di revocare il provvedimento di distacco della D.S.G.A. *omissis*, per il quale era stata diffidata dallo stesso Direttore dell'U.S.R. Sicilia.

Inoltre, ha assunto un atteggiamento evasivo durante l'istruttoria amministrativa interna avviata dal D.G., mostrando quindi anche l'intento di celare la propria condotta.

Da tali circostanze non può che trasparire la "scelta di agire a costo di ledere l'interesse protetto dalla legge" che costituisce elemento caratterizzante il dolo eventuale.

Non pare residuare dubbio alcuno pure in ordine alla rappresentazione con significativa probabilità della verifica dell'evento e, ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare, la stessa ha inteso agire comunque, incurante dei moniti ricevuti e dunque nella "nitida, ponderata consapevolezza della concreta

prospettiva dell'evento collaterale”, costituito nel pregiudizio arrecato all’organizzazione degli istituti scolastici ove le due D.S.G.A. risultavano già titolari, comportando la loro indispensabile sostituzione e nel pregiudizio allo svolgimento dell’attività amministrativa presso l’A.T. di *omissis*, tenuto conto che di tali figure altamente specializzate poteva farsi a meno in ragione delle attività concretamente loro demandate.

Non può pertanto che affermarsi, secondo l’appellante, l’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, quantomeno nella forma del dolo indiretto, in seno alla dott.ssa *omissis*, in quanto essa ha utilizzato la procedura d’individuazione di personale amministrativo nell’ambito del progetto “*omissis*” esclusivamente per schermare il suo reale intento, ovvero distaccare la D.S.G.A. *omissis* presso l’Ambito Territoriale di *omissis*, in quanto persona di sua fiducia. L’intento era quello di incardinare la stessa presso le U.O.1. e U.O.2. dell’Ambito, collaborando a suo stretto contatto, senza doversi in realtà poi preoccupare degli adempimenti relativi al progetto in forza del quale era stata utilizzata. Il tutto anche al costo di dover distaccare ingiustificatamente ed illegittimamente un’altra unità di personale ed a costo di provocare un disservizio presso gli istituti scolastici ed un conseguente danno erariale.

2.4 - La Procura regionale, nel riproporre la quantificazione del danno erariale imputato all’odierna appellata, ha quindi concluso chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza la sig. *omissis* sia condannata al pagamento della somma complessiva di euro 73.310,58

(settantatremilatrecentodieci/58) oltre rivalutazione ed interessi legali,

in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché al

pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

3.- In data 13.10.2025 la Procura regionale ha notificato il dfu per l'udienza del 15.01.2025.

4.- Con memoria del 17.12.2025 si è costituita la sig. *omissis* chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo la manifesta inammissibilità e infondatezza dell'unico motivo d'appello.

4.1.- In primo luogo, la difesa ha eccepito l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla Procura nell'atto di appello nella misura in cui le stesse impingono nel merito della discrezionalità delle scelte operative compiute dalla Dott.ssa *omissis* nello svolgimento delle funzioni di Dirigente pro tempore dell'A.T. di *omissis*, pretendendo di sostituirsi alla medesima del tutto illegittimamente (ed ex post) violando in tal modo il c.d. principio della riserva di amministrazione.

4.2.- In secondo luogo, nel contestare il primo motivo d'appello, ha sottolineato che i primi giudici hanno evidenziato, in via generale, che "l'eventuale irregolarità delle procedure a monte dei provvedimenti adottati dalla convenuta e, a valle, l'illegittimità degli stessi atti, che ne sarebbe derivata, non comporterebbero, di per sé, la responsabilità della *omissis*, poiché l'esito della causa, dal punto di vista oggettivo, dipende dall'accertamento di un pregiudizio concreto, causalmente dipendente dalle condotte ascritte alla convenuta".

Correttamente, secondo la difesa, i primi giudici hanno escluso la responsabilità dell'odierna appellata, in quanto il danno da disservizio

ricorre laddove questo consegua all'esercizio illecito delle pubbliche funzioni consistente nello sviamento di potere per fini privati ed egoistici (cfr. Corte dei Conti, I sezione centrale d'appello, n. 378/2023).

Sul punto la difesa fornisce uno stato di consistenza del personale in forze presso l'Ufficio Provinciale nel periodo nel quale la Dott.ssa *omissis* ha svolto il ruolo di dirigente pro tempore, pari a 36 unità complessive, tre delle quali, medio tempore, avevano cessato di prestare il proprio servizio presso l'A.T. di *omissis*, ed una si trovava presso altra amministrazione a svolgere le proprie mansioni.

La difesa, al riguardo rispondendo ad una precisa argomentazione dell'appellante, afferma che non sarebbe stato possibile per la Dott.ssa *omissis*, anche nell'esercizio delle prerogative proprie del ruolo ricoperto, richiamare dal comando il sig. *omissis*, in ragione dei presupposti e dei tempi necessari per attivare il procedimento per la revoca del comando medesimo.

Quest'ultimo, infatti, è il provvedimento adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, al fine di realizzare l'interesse dell'Amministrazione che lo dispone.

Per quanto concerne, invece, la situazione del personale per l'anno 2023, presso l'A.T. risultavano 40 unità complessive di personale (computando anche il sig. *omissis* in comando presso la Prefettura di *omissis*) di poco superiore per il 2023 poiché sono stati considerati in organico anche i dipendenti che hanno svolto solo per pochi mesi

servizio presso l'ufficio provinciale (ossia *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*).

Di talché, al netto dei citati dipendenti, la situazione rispetto al 2022 risulta del tutto immutata (cfr. doc. 2 primo grado).

Si evidenzia poi che la cronica carenza di personale dell'ufficio provinciale risultava nota alla Direzione Generale.

Tale circostanza è dimostrata dall'assegnazione di otto unità di assistenti amministrativi – tecnici all'A.T. di *omissis* giusta decreto del D.G. dell'U.S.R. Sicilia Dott. *omissis* prot. n. 460 del 27.08.2024, in forza dell'art. 10, commi 3 bis e ss. D.L. 71/2024.

Pertanto, il personale dell'ufficio al 01.10.2024 ammontava a 34 unità complessive, sicché, la dotazione del personale del MIMS (pari a 19 unità) risulta pressoché immutata dal 2022, anche all'esito delle nuove assegnazioni menzionate (cfr. doc. 2 grado).

Così, nel periodo di tempo nel quale è stata utilizzata la DSGA *omissis* (ante aprile 2023) presso le UO1 e UO2, vi era una notevole carenza di personale, poiché i funzionari in servizio erano soltanto sette, di cui uno in congedo biennale, mentre le unità di personale amministrativo erano soltanto nove.

Da tutto quanto precede si evince che la Dirigente *omissis* si sia trovata a gestire le ordinarie attività del proprio ufficio con pochissimi funzionari all'attivo, nonché a dovere fare fronte alla particolare situazione riguardante l'arretrato maturato dall'ufficio del contenzioso, del quale si dirà nel prosieguo.

La difesa, in terzo luogo, contesta l'interpretazione che la Procura

continua a suggerire degli artt. 11, 12 e 13 del CNL comparto scuola del 8 luglio 2020.

Diversamente da quanto ex adverso sostenuto, le citate norme si limitano a disciplinare le modalità di utilizzazione del personale ATA ove tale personale si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 ovvero ricorra l'ipotesi di soprannumerarietà di cui all'art. 12.

Secondo la difesa, l'art. 11 citato, tuttavia, fa salve le modalità di definizione degli organici recante dall'art. 12, e quindi erra la Procura nel ritenere che un DSGA possa essere utilizzato soltanto in ipotesi di soprannumerarietà, considerato che le utilizzazioni di personale amministrativo possano essere disposte anche tutte le volte in cui venga a determinarsi una disponibilità nell'organico provinciale.

Al contrario, l'ipotesi di soprannumerarietà (disciplinata dall'art. 12, comma 2 e per i DSGA dall'art. 13) viene a determinarsi quando il numero del personale ATA disponibile supera quello delle disponibilità di posti, individuate secondo la contrattazione decentrata.

Con specifico riferimento ai DSGA, l' "Ipotesi di Contratto Regionale - Utilizzazione del personale educativo, docente e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22", siglato tra l'U.S.R. Sicilia e le O.O.S.S. dell'8 luglio 2019 ha così previsto alla lettera "E) Utilizzazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi": "Fermo restando la necessità di assicurare preventivamente la copertura di tutti i posti disponibili in organico di diritto, compresi i posti previsti nel C.P.I.A., si conferma quanto segnalato dal MIUR nella nota prot. 21353 del 3/8/2016:

“Al fine di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario procedere secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio di personale a disposizione sia compensato dalle seguenti modalità operative”:

1. Nelle provincie nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri del CCNL sulle utilizzazioni;

2. Nelle provincie nelle quali l'esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all'abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire;

3. Nelle provincie nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata”.

È, dunque, evidente che anche la contrattazione decentrata si è preoccupata di disciplinare con particolare attenzione l'ipotesi in cui vi siano DSGA in esubero, al fine di evitare la loro utilizzazione (e dunque la dispersione di risorse) in una provincia differente.

Ne consegue che tutte le citate norme impongano in via prioritaria la copertura di tutti i posti vacanti e/o disponibili in organico, determinati secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1 CCNL comparto scuola del 8 luglio 2020.

Laddove si sia provveduto a coprire tutti i posti vacanti e vi sia esubero di personale, allora si applicano le regole per l'utilizzazione degli esuberanti al fine di evitare la dispersione di personale in provincie

differenti.

Alla luce del quadro normativo così ricostruito, è evidente – secondo la difesa *omissis* - l'errore nel quale è incorsa la Procura nel ritenere i DSGA utilizzabili soltanto in ipotesi di soprannumerarietà e, per l'effetto, la correttezza della sentenza di prime cure.

Il che vale a smentire gran parte dell'intero impianto argomentativo di controparte con riferimento all'asserita illegittimità degli atti di distacco e utilizzazione, adottati dalla Dott.ssa *omissis*.

In definitiva, la DSGA *omissis* è stata distaccata presso l'ufficio scolastico provinciale in quanto vincitrice della procedura selettiva indetta con l'avviso prot. n. 7019 del 5.7.2022, volto all'individuazione di un DSGA e due unità di personale amministrativo a supporto del progetto "*omissis*".

Dunque, lo si ribadisce, l'atto di distacco e utilizzazione della DSGA *omissis* non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 13 del CCNL citato, essendo il risultato della menzionata selezione per titoli.

E di tanto ne dà correttamente atto la sentenza di prime cure laddove si legge, a pag. 21, che "la *omissis* è stata individuata, previa procedura comparativa, quale candidata più idonea fra i partecipanti alla selezione finalizzata all'individuazione di n. 3 profili amministrativi (tra cui un D.S.G.A.) da destinare alla prosecuzione del progetto "*omissis*" ex legge n. 107/2015)".

Ne discende l'assoluta correttezza e legittimità del provvedimento di utilizzazione della sig.ra *omissis* e, per l'effetto, della pronuncia di prime cure.

Secondo la difesa, inoltre, risulta del tutto legittima l'utilizzazione della DSGA *omissis* presso l'ufficio scolastico provinciale.

Al riguardo, richiamato l'art. 33, comma 3 L. 104/1992, la difesa ha precisato che la Dott.ssa *omissis*, DSGA presso la scuola secondaria di I grado "*omissis*" di *omissis*, aveva presentato domanda di utilizzazione provvisoria, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 7441 del 11.7.2022, motivata dalla necessità di ricongiungimento con il fratello, residente in *omissis*, e potendo usufruire della precedenza stabilita dall'art. 18, comma 1, punto IV, lett. g) del CCNL comparto scuola 8 luglio 2020, in attuazione dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92.

La suddetta circostanza è stata del tutto pretermessa dall'impianto argomentativo della Procura, la quale si è appuntata esclusivamente sull'asserita illegittimità del distacco della DSGA *omissis*, in quanto motivato dalla necessità di impedire a quest'ultima di impugnare in giudizio la nomina della *omissis*.

Tuttavia, tale interpretazione si scontra con quanto emerge dalle stesse risultanze istruttorie, che smentiscono del tutto l'assunto attoreo.

In ragione dell'indisponibilità delle sedi scolastiche indicate nella domanda di utilizzazione provvisoria, la convenuta ha, dunque, disposto l'utilizzazione della DSGA presso l'Ufficio di ambito, in quanto articolazione amministrativa territorialmente più vicina alla residenza del congiunto della funzionaria.

L'utilizzazione della DSGA *omissis*, peraltro, si è protratta per il solo

a.s. 2022 - 2023, durante il quale la funzionaria ha prestato servizio presso l'ufficio del contenzioso, nel contesto del quale non è stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle rientranti nella qualifica propria di DSGA ma, oltre ai compiti d'archivio, ha notevolmente contribuito ad apportare un vantaggio all'amministrazione tutta.

In tale prospettiva, la difesa segnala che il potenziamento dell'organico dell'Ufficio Contenzioso ha consentito di ridurre notevolmente l'esposizione finanziaria dell'amministrazione, senza dispersione di fattori produttivi, ma ha consentito alla DSGA in questione di poter beneficiare del diritto stabilito dall'art. 33, comma 5 L. 104/1992 e al contempo all'A.T. di *omissis* di giovare dell'apporto di una DSGA, in assenza di sedi disponibili negli istituti scolastici della provincia.

Ne consegue l'assoluta infondatezza delle deduzioni della Procura in parte qua e la correttezza della sentenza anche sotto tale profilo.

Quanto all'attuazione del 'Progetto *omissis*', la difesa osserva che, contrariamente a quanto asserito dalla Procura e da quanto dichiarato da alcuni dei funzionari ascoltati, le iniziative de quo hanno trovato effettiva realizzazione, richiamando sul punto i medesimi elementi di prova positivamente scrutinati in primo grado.

Quanto all'attivazione del tavolo interistituzionale, la difesa precisa che esso rappresenta soltanto una delle diverse modalità di coordinamento e attuazione delle iniziative della *omissis*.

Le finalità della selezione avviata dalla Dott.ssa *omissis* sono state esplicitate nel relativo avviso, che rende evidente che il progetto avviato dall'A.T. di *omissis* non può essere ricondotto (come sostiene

la Procura) esclusivamente alla creazione del tavolo di regia interistituzionale, ma trova la propria attuazione in una serie molto ampia di iniziative e attività con gli studenti, le scuole, le istituzioni del territorio e comporta anche lo svolgimento di attività propedeutiche all'interno dello stesso ufficio scolastico provinciale.

Difatti, tra le suddette attività rientra anche lo "sviluppo e il potenziamento delle capacità d'intervento dell'Ufficio Scolastico Provinciale", obiettivo al quale la DSGA *omissis*, e i due funzionari selezionati sig.ri *omissis* e *omissis*, sono stati destinati.

Né avrebbe potuto la Dirigente provvedere ad assegnare personale interno dell'A.T. di *omissis* allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto, stante la cronica carenza di personale del proprio ufficio.

E neppure avrebbe potuto la convenuta (per le ragioni sopra esposte) adottare alcun atto di revoca degli atti di comando di propri dipendenti.

Ciò posto, l'ulteriore attività svolta dalla DSGA *omissis* presso l'A.T. di *omissis* e non direttamente riconducibile all'attuazione del progetto

"*omissis*" ha sicuramente consentito nell'immediato di apportare benefici alla complessiva organizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, anche in attuazione dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (corollari del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.).

Dal che discende l'assoluta pretestuosità ed infondatezza delle contestazioni sul punto svolte dalla Procura e la sostanziale correttezza della sentenza impugnata laddove ha evidenziato, tra

l'altro, che "...l'assegnazione delle D.G.S.A. *omissis* e *omissis* presso

l'Ambito Territoriale non ha implicato uno svilimento delle loro

professionalità né ha dato luogo a un demansionamento, non

ravvisandosi, di conseguenza, il prospettato spreco di qualificate

energie lavorative".

4.3.- La difesa ha contestato anche la fondatezza del secondo motivo

di appello.

Osserva che la sentenza di primo grado appare immune da censure

nella misura in cui, una volta correttamente individuato il thema

decidendum, si è pronunciata sugli elementi essenziali ai fini del

decisum, ritenendo influenti tutte le vicende descritte – in modo

superfluo – dalla Procura in primo grado con riferimento alle dottoresse

omissis, *omissis*, *omissis*, ai signori *omissis* e *omissis* e alle signore

omissis e *omissis*, oltreché i rapporti tra i dipendenti

dell'ufficio retto dalla *omissis* e fra quest'ultima e i suoi collaboratori ed

il direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia e, ancora, le reciproche opinioni

e giudizi degli uni verso gli altri.

Tal che non può di certo discorrersi di difetto di motivazione, avendo i

primi Giudici, per quanto poc'anzi esposto, dettagliatamente illustrato

le ragioni per cui non è ravvisabile nella fattispecie in esame un danno

da disservizio.

La difesa sottolinea che la Procura non ha assolto all'onere della prova;

dal materiale probatorio raccolto in sede di istruttoria preprocessuale e

rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non è emersa alcuna

evidenza in ordine alla disutilità per la P.A. delle spese sostenute per

la sostituzione delle due DSGA presso gli istituti scolastici di assegnazione, così come non è stato ravvisato alcuno spreco di risorse né diminuzione alcuna dell'efficienza dell'apparato amministrativo.

Dunque, non può configurarsi un danno erariale se, anche in presenza di una condotta illegittima (ma così non è nel caso di specie), questa non è idonea a determinare un depauperamento delle risorse dell'amministrazione ovvero una allocazione delle stesse contraria al perseguimento del pubblico interesse e, in definitiva, inefficiente.

La difesa richiama, quindi, gli ottimi risultati conseguiti dalla Dirigente nella gestione dell'arretrato maturato nel corso degli anni sotto le precedenti gestioni dall'ufficio del contenzioso, fornendo elementi di prova del fatto che l'apporto delle due DSGA all'A.T. di *omissis* si è risolto in un vantaggio sia in termini organizzativi che economici per l'amministrazione e non in un danno erariale da cattiva utilizzazione e/o dispersione delle risorse della p.a.

Tal che, ammesso che l'utilizzazione delle due DSGA presso l'A.T. di *omissis* abbia comportato maggiori spese per il MIM (ma così non è per quanto sin qui esposto), ciò ha, tuttavia, consentito di risolvere nell'immediato i problemi dell'ufficio scolastico provinciale, comportando un beneficio per l'amministrazione provinciale, che ampiamente compensa in termini economici gli ulteriori oneri sostenuti per il personale utilizzato.

Il che prova, ogni oltre ragionevole dubbio, l'insussistenza di un danno diretto da disservizio nei confronti dell'amministrazione e l'assoluta correttezza delle statuizioni della Corte dei conti - Sezione

Giurisdizionale per la Regione Siciliana sul punto.

4.4.- La difesa, nell'avversare anche il terzo motivo di appello, osserva che la Procura finisce nei fatti per smentirsi da sé, ammettendo, in più occasioni, che il giudice di prime cure, seppur in modo sintetico, si sia comunque pronunciato sull'elemento psicologico.

A dimostrare il titolo soggettivo doloso, infatti, secondo la difesa, sono irrilevanti i comportamenti asseritamente adottati dalla Dott.ssa *omissis* in un momento successivo all'avvio dell'istruttoria interna da parte del D.G. *omissis* e alla contestazione del danno erariale, poiché le stesse si riferiscono ad un lasso temporale nel quale deve ritenersi ormai cessata l'utilizzazione della DSGA *omissis* presso l'ufficio provinciale e, dunque, cessata l'asserita produzione del danno per le finanze dell'amministrazione.

Non pertinente ai fini della prova del dolo, inoltre, la circostanza per cui la Dott.ssa *omissis* ha opposto rifiuto a revocare il provvedimento di nomina della DSGA *omissis* a seguito di diffida da parte del D.G. *omissis* (diffida prot. n. 3545) che la medesima ha ritenuto illegittimo.

Secondo la difesa, deve ritenersi legittimo il contegno adottato dalla Dott.ssa *omissis*, anche nella misura in cui non era allo stato riscontrabile il presupposto indispensabile ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 16, comma 1, lett. e) D.lgs. 165/2001, ossia l'inerzia della p.a.

Parimenti, risulta del tutto inconferente e pretestuosa ai fini della dimostrazione del dolo, la menzione del procedimento disciplinare aperto a carico dell'odierna convenuta e del relativo esito.

La difesa ritiene, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate dai diversi dipendenti sentiti in audizione in sede istruttoria che, nell'avversa ricostruzione, apparirebbero "chiare precise e concordanti" ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, non possono essere minimamente intese nel senso voluto dalla Procura appellante.

Come già chiarito nella comparsa di costituzione e difesa in primo grado, la convenuta si è preventivamente sincerata della fattibilità dei distacchi, contattando la sig.ra *omissis* in fase di espletamento della procedura selettiva per il progetto "*omissis*", la quale avrebbe comunque espresso parere favorevole sulla complessiva operazione.

Tale circostanza, peraltro, attestata in atti confligge frontalmente con le dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra *omissis* in sede di audizione e riportate nell'atto di appello.

Quest'ultima, infatti, ha riferito al D.G. *omissis* di avere curato personalmente il provvedimento di distacco della DSGA *omissis* e di avere rimarcato alla Dirigente l'impossibilità di procedervi, senza tuttavia contestare per iscritto la suddetta illegittimità.

Dunque, se in un primo momento la *omissis* ha ritenuto fattibile la suddetta operazione, come attestato dalla bozza del verbale citata, poi non si comprende perché avrebbe mutato il proprio intendimento.

La stessa poi ha riferito di una riunione tra la Dirigente, la dott.ssa *omissis* e la DSGA *omissis* avente come scopo quello di studiare una soluzione per distaccare la DSGA *omissis*.

Quanto riferito risulta, tuttavia, poco credibile in quanto la *omissis* non

ha partecipato a tale riunione (ammesso che ve ne sia stata una!) e tutto quanto affermato risulterebbe, al più de relato.

Non può sostenersi, altresì, che la deducente fosse consapevole dell'illegittimità dei suddetti distacchi, in ragione di quanto emerso dalla ricostruzione fornita dalla Dott.ssa *omissis*.

Le stesse considerazioni si estendono poi alle dichiarazioni rese in sede istruttoria dalla docente Dott.ssa *omissis*, la quale riferisce della medesima riunione (tenutasi non si sa quando e comunque quando ormai i provvedimenti di distacco erano già stati adottati) e di quanto affermato nel corso della stessa.

Per quanto concerne le affermazioni della Dott.ssa *omissis*, invece, è evidente che le stesse non possono che essere considerate alla stregua di mere illazioni prive di fondamento.

Pertanto, la stessa era all'epoca dei fatti contestati la funzionaria responsabile dell'UO2 "a) Segreteria del personale, b) Ufficio Affari generali, Funzioni Vicarie e di ausilio al Dirigente, c) Relazioni sindacali e permessi sindacali, ed in quanto tale era individuata ex lege quale responsabile dei procedimenti di quell'ufficio.

Sicché, risulta poco credibile che la Dott.ssa *omissis* non fosse a conoscenza dei provvedimenti di distacco, essendo responsabile del medesimo ufficio competente per i suddetti procedimenti.

Ma a tutto voler concedere, si sottolinea che la Dott.ssa *omissis* ha iniziato a nutrire perplessità in ordine ai provvedimenti di distacco solo una volta aperto da parte dell'USR il procedimento istruttorio interno all'ufficio.

Ne consegue che tutte le affermazioni, riportate nei verbali istruttori e assunte dalla Procura a fondamento dell'intenzionalità delle condotte della convenuta, non risultano pienamente attendibili e sufficienti a provare il dolo.

La difesa richiama quindi, l'art. 1, comma 1 L. 20/1994, così come modificato dall'art. 21 D.L. 76/2020, che ha imposto, ai fini della prova, non soltanto la dimostrazione della volontà della condotta contraria ai doveri di servizio, ma anche della volontà di cagionare l'evento dannoso (cfr. Sez. giur. Campania, sent. n. 102/2025).

Quindi, non risulta sufficiente, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo doloso, la sola consapevolezza della violazione degli obblighi di servizio (dolo contrattuale), ma è necessaria anche la consapevolezza di ledere terzi (e cioè di agire in danno all'Amministrazione) (cfr. Sez. Giur. Campania, sent. n. 317/2025).

A tanto consegue l'infondatezza delle censure avversarie.

4.5.- La difesa, nel confermare l'assoluta legittimità delle determinazioni assunte dalla Dott.ssa *omissis*, sottolinea che anche ove dovesse ritenersi esistente un qualsivoglia profilo di criticità (di fatto assente), lo stesso andrebbe ricondotto nell'alveo della mera irregolarità e non in quello della illegittimità, non avendo la Dott.ssa *omissis* violato alcuna disposizione di legge e del CCNL comparto scuola.

Inoltre, osserva la difesa, per l'eventuale responsabilità per colpa grave nessuna conseguenza potrebbe in ogni caso derivare alla Dott.ssa *omissis* in ragione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 9 D.L.

202/2024, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la previsione introdotta dall'art. 21, comma 2 D.L. 76/2020.

Ne consegue l'assoluta correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza ex adverso impugnata, vieppiù se quanto addotto a comprova dell'elemento soggettivo non è sufficiente a dimostrare la volontarietà dell'evento dannoso.

4.6.- La difesa contesta – infine - anche l'errata quantificazione del danno erariale.

Ferma l'insussistenza del danno, precisa la difesa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Sezione di Appello ravvisi, al contrario, la sussistenza del danno, questo va riparametrato e quantificato in misura di gran lunga inferiore a quella determinata da parte attrice.

In primo luogo, nel calcolo della posta di danno non deve essere ricompresa la retribuzione percepita a titolo di indennità di direzione dalla sig.ra *omissis*, per avervi questa espressamente rinunciato (dal 10.11.2023) e i relativi importi sono stati successivamente recuperati da parte dell'istituto scolastico cui era stata assegnata la DSGA.

Inoltre, la misura complessiva del danno va sicuramente compensata con i maggiori benefici ottenuti dall'Amministrazione in termini di maggiore efficienza dell'organizzazione interna ed una migliore efficacia nello smaltimento del contenzioso pregresso, nei termini sopra riferiti.

Sicché, a tutto voler concedere, gli addebiti contestati alla Dott.ssa

omissis dovrebbero essere massimamente ridotti anche a fronte della effettiva condotta tenuta dalla deducente nonché dai compiti alla medesima spettanti.

4.7.- La difesa *omissis* ha concluso formulando le seguenti richieste:

- in via principale: rigettare l'atto di appello proposto dalla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, confermando, per l'effetto, quanto statuito dalla sentenza n. 262/2025;

- in via graduata, procedere alla massima riduzione degli addebiti.

Con vittoria di spese.

5.- Alla pubblica udienza del 05.03.2026, il pubblico ministero, riassunti i fatti di causa, si è soffermato sull'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale, non avendo l'appellante desistito dall'illegittima procedura di utilizzazione del personale amministrativo neanche a seguito della richiesta del D.G. dell'U.S.R. di revocare i provvedimenti di nomina, in quanto in contrasto con l'art. 13 del CCNI; ha quindi concluso chiedendo la condanna dell'odierna appellata.

Per la difesa *omissis*, l'avvocato Pellegrino ha confermato le argomentazioni difensive esposte nella memoria di costituzione e insistito per la reiezione dell'appello.

All'esito della discussione la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col presente gravame la Procura regionale ha devoluto al giudice d'appello la completa valutazione delle risultanze processuali già scrutinate in primo grado, chiedendo la riforma dell'impugnata

sentenza e la condanna dell'odierna appellata per danno da disservizio.

1.1.- Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di parte appellata che ha lamentato l'inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che la domanda agita nel presente giudizio costituirebbe un sindacato sul merito della scelta discrezionale dell'odierna appellata.

Al riguardo si osserva che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti – evocata nel presente giudizio dalla difesa come *questio litis ingressum impediēs* - non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo.

L'insindacabilità nel merito, sancita dall'art. 1, c. 1, della legge n. 20 del 1994, non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, ovvero in merito alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale od in modo specifico, dal legislatore.

Occorre, dunque, richiamare, quale limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, l'esigenza di accertare che l'attività svolta non soltanto sia conforme a legge, ma che si sia ispirata a criteri di proporzionalità, economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa (v. ex plurimis, S.U. n. 33000 del 2021).

A tale stregua, il Collegio ritiene che l'eccezione sia infondata.

Nel caso in esame, infatti, sia in primo grado, sia nel presente grado

d'appello, non è stato oggetto di valutazione giurisdizionale il merito amministrativo delle scelte gestionali operate dall'odierna appellata, quanto piuttosto il ricorrere delle condizioni legittimanti di tali scelte, in termini di rispetto delle regole legali per l'utilizzo dei DSGA, e del rispetto dei criteri di proporzionalità, economicità ed efficacia, in piena osservanza dei limiti della cognizione del giudice contabile indicati dalle SSUU della cassazione.

2.- Ciò posto, il Collegio ritiene che l'appello del Procuratore regionale meriti accoglimento, nei sensi e nei limiti di seguito indicati in motivazione.

2.1.- A tal fine, non sarà inutile procedere ad un breve inquadramento della figura del c.d. 'danno da disservizio'.

In linea generale, è stato osservato che tale figura di danno erariale, più che rappresentare elementi strutturali e contenutistici di una peculiare 'proiezione' del danno erariale – che essenzialmente rimane sempre l'effetto patrimoniale negativo di una spesa non dovuta o di un'entrata non acquisita –, ha il merito di rendere plasticamente i vari modi di essere di una delle sue forme di manifestazione.

L'elaborazione della figura, o meglio delle figure del danno da disservizio si sviluppa a partire dalla nuova conformazione del rapporto Stato - cittadino, frutto del disegno normativo iniziato nei primi anni '90 del secolo scorso, che ha consentito di delineare in forma più compiuta i contenuti essenziali dell'interesse della collettività alla qualità del servizio.

Alla trasformazione progressiva del ruolo dei plessi amministrativi in

strutture serventi, strumentali per il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), si è associata una profonda ristrutturazione a livello istituzionale della compagine amministrativa, con rimodulazione dei principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, nonché delle tecniche e modalità d'intervento dei plessi amministrativi.

Così, il legislatore ha attribuito ai soggetti amministrati (non più governati) un complesso di poteri – valutativi e d'intervento – in ordine al grado di conseguimento di quegli obiettivi per la realizzazione dei quali, singoli e formazioni sociali si vedono imporre l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica (artt. 48 – 54 Cost.), economica (artt. 35 – 47 Cost.) e sociale (artt. 29 – 34 Cost.).

In conseguenza si è modificato il concetto di legalità: non solamente la correttezza gestionale è opportuna, ma in quanto disciplinata attraverso strumenti, processi operativi e considerazioni attinenti all'organizzazione, la norma impone che la legalità vada perseguita nel rispetto delle relative indicazioni.

Nel mutato quadro ordinamentale, cambia - in prospettiva - la dimensione giuridica della posizione soggettiva degli amministrati rispetto allo 'Stato apparato'. In tale contesto essa si conforma come pretesa (Anspruch), non più limitata alla esistenza del servizio (profilo dell'adempimento e quindi, sotto il profilo della responsabilità, della 'mancata resa del servizio'), ma si estende all'essenza, alla qualità, del medesimo (profilo del risultato, ovvero della 'desostanziazione del

servizio' o del 'servizio apparente').

In questo contesto il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) sviluppa tutta la sua capacità dinamica, trasponendosi nei suoi corollari di efficacia, efficienza ed economicità, che evocano l'emergere di un nuovo interesse finanziario pubblico tutelato: quello al funzionale impiego dei fattori della produzione del servizio che rivengono proprio dalla partecipazione della comunità alle spese pubbliche.

Così, il "danno da disservizio" si accredita, come accennato, come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione.

2.1.2.- La giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche del danno da disservizio:

- danno da mancata resa del servizio;

- danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali;

- il disservizio conseguente all'"esercizio illecito di pubbliche funzioni", il cui danno è definito anche come "danno da servizio apparente" o da "disservizio in senso ampio", caratterizzato dall'interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo «sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento» che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all'intera prestazione resa che, per tale motivo, risulta "desostanziata" (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del

2016; Sez. III 159 del 2020);

- maggiori risorse spese per conseguire minori risultati nell'espletamento della funzione, come nel caso del pagamento di una retribuzione di valore superiore rispetto a quello delle prestazioni realmente rese;

- costi sostenuti per il ripristino della regolarità del servizio o della funzione;

- disservizio da maggiori costi per effetto del mancato conseguimento dei livelli attesi di efficacia, efficienza ed economicità e quindi per riduzione d'efficienza (Sez. I sent. n. 523 del 2012 e 532 del 2008);

- danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero della legalità, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. II n. 8 del 2017).

2.1.3.- Con riferimento alla prova ed alla quantificazione del danno da disservizio, la giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri, da utilizzarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., il cui impiego rappresenta un indirizzo ormai consolidato, ed in particolare:

- il valore delle risorse strumentali ed umane impiegate dall'ufficio in quell'attività poi vanificata dal comportamento dell'agente (Sez. II n. 8 del 2017);

- gli oneri connessi alla riorganizzazione, alle consulenze legali esterne ed al servizio di auditing impegnato nelle attività straordinarie di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi (Sez. II n. 165 del 2020 e 406 del 2019; Sez. III n. 173 del 2020);

- la retribuzione lorda percepita dall'agente che ha causato il disservizio

(App. Sicilia n. 7 del 2020), ma sempre che sia dimostrata la inutilità, dispersione e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta illecita dell'agente (Sez. II n. 296 e 406 del 2019).

3.- Passando al merito del giudizio, in primo luogo, è bene osservare che, se è vero – come correttamente affermato dal giudice di primaecurae - che la mera illegittimità degli atti e delle condotte degli agenti pubblici non comporta di per sé la verifica di un danno, è pur vero che la non conformità a norme dell'azione amministrativa è elemento sintomatico e - qualora determini conseguenze patrimoniali negative per l'erario pubblico - anche costitutivo di un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

L'illiceità delle condotte dell'agente pubblico, infatti, caratterizzano e qualificano l'ingiustizia del danno subito dall'erario e, pertanto, la valutazione sull'esistenza ed il modo di essere di quest'ultimo non può essere compiuta in modo atomistico, tenendo concettualmente scisso il giudizio sulla sussistenza della violazione degli obblighi di servizio da quella sulla sussistenza del danno, ma deve essere condotta in base ad un giudizio complessivo e di sintesi di tutte le risultanze processuali.

Nel caso in esame, come sintetizzato dalla Procura generale in udienza, il danno che si contesta alla dott.ssa *omissis* sotto la formula del 'danno da disservizio' deriva dal saldo negativo tra il valore delle prestazioni di natura ordinaria rese dalle dottoresse *omissis* e *omissis*, assegnate illegittimamente presso l'Ufficio XI dell'A.T. di *omissis*, ed il valore del compenso di DSGA percepito per dette prestazioni dalle stesse.

3.1.- È da rilevare che dagli atti di causa emerge con chiarezza, in primo luogo, l'illegittimità delle utilizzazioni disposte dalla dottoressa *omissis*.

Sul punto la disciplina (più volte richiamata dalle parti) del CCNI del 08.07.2020, agli artt. 12 e 13 stabilisce che presupposto per procedere all'utilizzazione di un DSGA in una sede diversa da quella di un Istituto scolastico è – come correttamente indicato dalla Procura – l'esser il medesimo in soprannumero rispetto alle sedi di Istituto Scolastico da coprire.

Tale requisito manca pacificamente nel caso in esame, atteso il fatto che le DSGA *omissis* e *omissis* sono state sostituite nelle sedi di rispettiva assegnazione.

A ciò si aggiunga che - oltre alla soprannumerarietà prevista dall'art. 13 - l'art. 12, c.2 del CCNI del 08.07.2020 impone che l'utilizzazione venga disposta per soddisfare esigenze delle Istituzioni Scolastiche territoriali, tramite accordi tra Istituzioni Scolastiche del medesimo ambito territoriale.

Risulta, pertanto, per tabulas l'assenza dei presupposti legittimanti l'utilizzazione delle DSGA *omissis* e *omissis* così come disposta dalla dott.ssa *omissis*.

3.1.1.- Tale conclusione non è superata dalle argomentazioni difensive prodotte in giudizio.

In particolare, per quanto concerne il provvedimento riguardante la DSGA *omissis*, priva di pregio si rivela l'argomentazione difensiva relativa all'esistenza dei requisiti dalla legge 104 del 1992 per

l'assegnazione all'AT di *omissis*; ciò in quanto nel provvedimento 10248 del 02.09.2022, a firma *omissis*, non se ne fa alcuna menzione.

Inoltre, la sua assegnazione ad una funzione dell'Ufficio legale si rivela – come si vedrà – non coerente con le funzioni che un DSGA avrebbe dovuto svolgere.

Quanto al provvedimento di utilizzo della DSGA *omissis*, da un lato, la sua formale assegnazione al progetto “*omissis*” e, dall'altro lato, il suo reale utilizzo presso la Segreteria particolare dell'odierna appellata, confermano la sussistenza della illegittimità del provvedimento e del danno contestato.

Infatti, anche a voler concedere che l'utilizzo della *omissis* fosse giustificabile in ragione dell'assegnazione della stessa quale vincitrice della selezione per il progetto “*omissis*”, comunque alla medesima erano state assegnate ‘azioni di supporto volte a coadiuvare le attività del Tavolo di regia’ del progetto stesso, non coerenti – come si vedrà - con le funzioni del DSGA.

Inoltre, occorre rilevare che – alla stregua delle risultanze processuali - non risulta esser mai stato in concreto attivato il ricordato Tavolo, come peraltro non vi è prova significativa e definitiva della stessa attuazione del progetto (dichiarazioni *omissis* e *omissis*).

Al riguardo non sono dirimenti in senso favorevole alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa gli elementi di prova indiziaria rappresentati dalla “Breve Relazione delle azioni e delle attività A.S. 22/23 - A.S. 23/24 - Progetto “*omissis*” della referente del progetto; le comunicazioni in atti del Direttore dell'U.S.R. Sicilia del

2023, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Santo Padre.

I contenuti di detti documenti sono generalmente rivolti ad apprezzare l'iniziativa in sé e non riportano elementi significativi circa il grado di attuazione e la conclusione del progetto.

In tale contesto, e per quanto precede, l'inserimento della *omissis* nell'U.O 1 "Uffici alle dirette dipendenze del Dirigente: a. Segreteria particolare del Dirigente; b. Segreteria del personale", non può ritenersi coerente con le funzioni assegnate dalla legge al DSGA e, in particolare, con quelle concernenti il progetto "*omissis*".

Ed infatti, l'art. 25, c. 5, d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i. nel descrivere le funzioni del DSGA, figura di 'supporto' del Dirigente dei istituti Scolastici, gli assegna la qualifica di "... responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale".

L'autonomia operativa, la sovrintendenza di più servizi amministrativi e il coordinamento del personale assegnato sono le funzioni e le corrispondenti prestazioni in base alle quali è stata riparametrata la misura contrattuale degli stipendi e delle indennità di direzione dei DSGA.

4.- Ciò posto, il Collegio ritiene in base alle risultanze processuali che, le prestazioni lavorative e funzionali svolte presso l'A.T. di *omissis* dalle dottoresse *omissis* e *omissis* a causa delle assegnazioni disposte dalla dott.ssa *omissis* non sono corrispondenti "per difetto" rispetto a quelle

previste dall'art. 25, c. 5, d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., pertanto, quota parte della retribuzione da DSGA percepita dalle dottoresse *omissis* e *omissis* nel periodo di riferimento ha remunerato prestazioni di valore inferiore e come tale rappresenta un danno per l'erario.

In tale contesto, ritenuto che comunque le retribuzioni dei sostituti delle dottoresse *omissis* e *omissis* hanno comunque fatto conseguire un risultato economico ed amministrativo adeguato, e quindi un vantaggio per la comunità amministrata, il Collegio ritiene che rappresentino un danno certo, attuale e concreto le somme percepite dalle medesime a titolo di indennità di direzione, comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile, corrispondente ad euro 11.662,29.

In particolare, con riferimento alla Sig.ra *omissis* è stato quantificato un danno pari ad euro 8.898,09, di cui euro 4.008,09, corrisposti a titolo di indennità di direzione – parte fissa, afferente al periodo 01.09.2022 – 12.02.2024, ed euro 4.890,00, corrisposti a titolo di indennità di direzione - parte variabile, afferente al periodo 01.01.2023 al 31.08.2023.

Dall'importo complessivo, pari ad euro 8.898,09, va detratto l'importo di euro 3.914,01, già recuperato in sede amministrativa (giusta doc. 29 e 30 della produzione documentale di primo grado della dott.ssa *omissis*).

Invece, con riguardo alla Dott.ssa *omissis* è stato quantificato un danno pari ad euro 2.764,20, corrisposti a titolo di indennità di direzione - parte fissa, afferente al periodo 01.09.2022 al 31.08.2023.

Per quanto precede, pertanto, il danno causato dalla dott.ssa *omissis*

ammonta ad euro 7.748,28, importo al quale vanno aggiunte rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma annualmente rivalutata a partire dalla verifica del danno (01.09.2022), per un importo complessivo, quindi, pari ad euro 9.196,45, sul quale andranno calcolati gli interessi dalla data della sentenza di condanna e fino all'effettivo soddisfo (art. 1282, c.1, c.c.).

5.- Il Collegio ritiene, infine, che la dott.ssa *omissis* deve risarcire l'importo di euro 9.196,45, quale responsabile a titolo doloso delle illecite assegnazioni, in quanto conseguenza patrimoniale negativa per l'erario, dalla medesima previste e volute come conseguenza delle proprie decisioni.

L'affermazione della responsabilità dolosa dell'odierna appellata discende dalla valutazione, secondo criteri di razionalità e normalità, delle risultanze processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria.

Si tratta in particolare, delle dichiarazioni delle signore *omissis*, *omissis*, *omissis*, che hanno dimostrato non soltanto di aver davvero e correttamente percepito i fatti riferiti ma anche la capacità di ricordarli e riferirli fedelmente, costituendo pertanto elementi indiziari di elevata attendibilità e credibilità.

5.1.- In linea generale, il Collegio ritiene di confermare la propria giurisprudenza secondo la quale conferma risponde ad un criterio di razionalità ritenere che un agente pubblico, attesa la sua preparazione professionale (anche se di base) si renda conto – e quindi si rappresenti - che, violando i propri obblighi di servizio, si pone in una

situazione di illegalità dell'agire che indizia fortemente di dolo il suo operare, salvo elementi che dimostrino un decorso intenzionale differente – non sussistenti nel caso in esame -, rimanendo comunque irrilevanti gli eventuali 'moventi' personali in quanto l'oggetto del dolo è il danno e non la finalità personale dell'agente (Sez. App. Siciliana n. 8 del 2026).

Nella responsabilità amministrativa, soprattutto quando – come nel caso in esame – si tratti di un'attività procedimentalizzata, nell'ambito della quale gli effetti provvedimenti ed economico-finanziari delle scelte operate dagli agenti pubblici sono previsti direttamente dalla legge, l'evento dannoso (danno emergente o valore perduto) si caratterizza più come un effetto giuridico diretto e 'normale' – nel senso di previsto dalla norma - della decisione adottata in violazione degli obblighi di servizio.

In altri termini: una volta compiuta la manifestazione di volontà che costituisce la scelta amministrativa, dimostrata anche dalla sottoscrizione del provvedimento (nel caso in esame, i provvedimenti di utilizzo ed assegnazione delle DSGA in assenza dei presupposti legittimanti e per prestazioni non adeguate alla figura del DSGA) è la stessa legge che ne determina la conseguenza economico-patrimoniale (erogazione della retribuzione), quale conseguenza legale necessaria, e non probabile o possibile, erogazione che per non essere conforme ai parametri di legalità, si rivela adottata in violazione degli obblighi di servizio e, quindi, ingiusta nonché illecita.

In tale prospettiva, a fronte del carattere normalmente dannoso per

l'Erario di un comportamento fornito del requisito formale della corrispondenza alle note descrittive di una violazione di obblighi di servizio (nel caso in esame l'utilizzo di DSGA in assenza del presupposto della soprannumerarietà), l'esperienza insegna che l'agente pubblico che abbia realizzato, coscientemente e volontariamente, un comportamento del genere, avrà avuto di regola, l'intenzione di realizzare anche proprio quelle conseguenze patrimoniali negative per l'Erario che sono le conseguenze di legge della scelta amministrativa *contra ius* e *contra legem*. Infatti, "Quanto maggiore è la probabilità del verificarsi di una conseguenza/evento, più verosimile è che questo evento sia previsto e più grande è la probabilità che l'evento sia intenzionale." (cfr. Sez. giur. App. Siciliana, n. 30 del 2025).

5.2.- Nel caso in esame, vi sono plurime risultanze processuali che recano indizi (le dichiarazioni *omissis*, *omissis*, *omissis*) che si dimostrano gravi precisi e concordanti circa la consapevolezza dell'illegittimità delle assegnazioni da parte della dott.ssa *omissis*. In particolare, risulta che la dott.ssa *omissis* ha volutamente e ripetutamente ignorato, incorrendo in una sorta di 'cecità volontaria', le segnalazioni concernenti le illegittimità delle utilizzazioni, provenutele da più parti, tacitando il personale sul punto rivendicando la personale responsabilità e l'appartenenza delle decisioni alle proprie prerogative. Al riguardo può osservarsi che se è vero che nessuno può avere intenzione di ciò che non sa, è anche vero che se si ha intenzione di ignorare, è perché in realtà si sa ciò che si ignora.

Inoltre, la dott.ssa *omissis* ha volutamente disatteso anche le indicazioni del Dirigente dell'USR circa il ritiro o l'annullamento delle disposte utilizzazioni, dimostrando in tal modo, con la ripetitività della condotta, una forte determinazione nel porla in essere, elementi che designano quel momento di passaggio dell'intenzione quando essa, da possibile comportamento anomalo, diviene regola stabile dell'agire, illuminando la proiezione volitiva del dolo di danno.

Nel caso in esame, infine, non sussiste alcun elemento da cui possa dedursi l'assenza di intenzionalità nel procedere all'utilizzazione illecita e nel produrre gli effetti economico-finanziari che da essa deriva, volontà anzi appare confermata dal fatto che la dottoressa *omissis*, più volte avvertita dell'illegittimità delle utilizzazioni, ha rassicurato le sue interlocutrici affermando che le decisioni rientravano nella sua personale responsabilità.

Per quanto precede, è da considerarsi conseguenza normale e ragionevole che, realizzata l'illegittima utilizzazione delle dottoresse *omissis* e *omissis*, e la loro assegnazione a compiti diversi e qualitativamente inferiori sul piano funzionale da quelli propri del DSGA, si sia prevista e voluta determinare - come effetto direttamente previsto dalla legge e quindi ragionevolmente conosciuto da un agente pubblico, anche di media professionalità - la conseguente illecita corresponsione di una retribuzione e di indennità proprie di una funzione qualitativamente peggiore rispetto a quelle realmente svolte.

A tale stregua, si dimostra ragionevolmente preponderante l'evidenza che il danno che deriva dalle condotte contestate all'odierna appellante

– ossia il disservizio sub species di pagamento di una retribuzione di valore superiore rispetto a quello delle prestazioni realmente rese - è stato da questa intenzionalmente voluto in quanto conseguenza patrimoniale negativa ‘normale’ delle condotte contestate all’odierna appellata.

Per quanto precede, il Collegio ritiene che gli elementi indiziari sopra richiamati, secondo i criteri inferenziali della normalità/regolarità e della razionalità, convergono nella dimostrazione del dolo (concordanza), come previsione e volizione del danno cagionato, della dottoressa *omissis* in modo possibile e verosimile (gravità), e sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ - è quella di esprimere una volontaria determinazione alla condotta antiggiuridica e un’univoca volontarietà del suo evento dannoso.

Per quanto precede, in parziale accoglimento dell’appello in epigrafe, il Collegio riforma l’impugnata sentenza e condanna a risarcire al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’importo di euro 9.196,45 la dott.ssa *omissis*, quale responsabile a titolo doloso delle illecite assegnazioni, in quanto effetto patrimoniale negativo per l’erario, dalla medesima preveduto e voluto come conseguenza delle proprie decisioni.

Le spese di giustizia dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna *omissis* a pagare l'importo di euro 9.196,45, oltre interessi dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, al Ministero dell'Istruzione e del Merito a titolo di risarcimento del danno erariale.

Le spese di giustizia per i due gradi di giudizio sono liquidate in euro 1.226,20 (Milleduecentoventiseieuro/20) a carico della soccombente.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 05.03.2026

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27/03/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente